

- ROMA,
- 29 febbraio 2024
- Regolazione

Tlr, quattro associate Fiper impugnano le tariffe Arera

Presentato ricorso al Tar contro la delibera 638/2023 sul transitorio. L'associazione: "La norma della legge 41/23 è incostituzionale sia nel metodo che nel merito"



Finisce al Tar il metodo tariffario transitorio sul teleriscaldamento introdotto dall'Arera con la delibera 638/2023 ([QE 6/1](#)).

Fiper (che partecipa al ricorso ad adiuvandum) ha infatti annunciato che ieri, 27 febbraio, il provvedimento è stato impugnato da quattro associati. La contestazione riguarda in realtà la norma della legge 41/23 che ha previsto una regolazione cost reflective, secondo i ricorrenti "incostituzionale sia nel merito, ledendo la libertà di iniziativa economica, sia nella forma in quanto il dispositivo normativo è stato illegittimamente inserito in sede di conversione di un Decreto-legge in violazione del vincolo di omogeneità".

La regolazione provvisoria per il 2024, ricorda Fiper, ha introdotto un limite massimo alla tariffa applicabile dai gestori degli impianti di teleriscaldamento, suddividendo il calcolo di tale limite (c.d. "costo evitato") in due modalità a seconda della zona di ubicazione degli impianti.

In particolare, prosegue l'associazione, "per le reti alimentate a biomassa in aree metanizzate e/o montane nel 2022 non si sono riscontrati incrementi anomali di prezzi né si sono generati extraprofiti, come del resto riconosciuto dalla stessa Arera nella sua indagine conoscitiva". Per cui "non è dato comprendere" la ragione dell'affidamento all'Autorità "di un potere che annulla la principale libertà dell'imprenditore, che è quella di fissare il prezzo per il servizio/prodotto offerto sul mercato in base ai costi dallo stesso sostenuti".

In particolare, afferma Fiper, per le aree di montagna "si sottolinea poi l'illogicità di voler raffrontare il costo dell'energia termica al prezzo del pellet invece che al gasolio per la determinazione del metodo tariffario applicabile".

La scelta del pellet per il calcolo del costo evitato per le aree non metanizzate, non essendo utilizzato dagli impianti di teleriscaldamento, "non permette di riflettere in tariffa la variazione

di costi di approvvigionamento della materia prima". Tale combustibile, rimarca l'associazione, "non è nemmeno il più diffuso nel territorio, ove invece nella quasi totalità dei fabbricati non allacciati alle reti di teleriscaldamento è presente l'alimentazione a gasolio".

Il pellet, infatti, "se utilizzato per alimentare la centrale termica di case e condomini, necessita di cospicui investimenti e di grandi spazi per lo stoccaggio e l'alloggiamento dei macchinari di movimentazione del combustibile che non sono disponibili nella maggior parte dei fabbricati".

Altra criticità per Fiper è la non esclusione delle cooperative dalla regolazione tariffaria, ove la tariffa viene determinata dai soci stessi della cooperativa che di fatto utilizzano il calore stesso.

L'associazione sottolinea che le motivazioni presentate nel ricorso erano già state segnalate e sollevate nel corso della consultazione avviata con il dco 546/2023 "ma non recepite dal Regolatore nella stesura finale della delibera".

"Il gestore del teleriscaldamento, in particolare nelle aree montane, compete sul mercato – afferma il presidente di Fiper Walter Righini - e il prezzo del calore del teleriscaldamento rappresenta la leva di competitività e vicinanza al cliente finale in considerazione anche ai servizi annessi e connessi offerti dallo stesso; questo metodo penalizza le imprese che sono state virtuose e non favorisce lo sviluppo del servizio del teleriscaldamento a fonte rinnovabile (biomasse), come espressamente previsto da mandato del d.lgs 104/2011".